



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 5 aprile 2006, n. 279 (prot. n. 18667)

Codice di comportamento per la protezione della libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro.

IL RETTORE

- VISTO il vigente Statuto, in particolare l'art. 4;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Consuntivo Tecnico Amministrativo nella seduta del 14 novembre 2005;
- VISTA l'informativa alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, inviata con nota prot. n. 71960 del 17 novembre 2005;
- VISTA la delibera dell'11 gennaio 2006 del Senato Accademico, con la quale nomina un gruppo di lavoro sul Codice di Comportamento per la protezione della libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro;
- VISTA la delibera del 24 marzo 2006 del Consiglio di Amministrazione, in cui si esprime parere favorevole in merito all'approvazione del suddetto Codice;

EMANA

il seguente codice:

“Codice di comportamento per la protezione della libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro”.

Art. 1

1. L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi dei principi della Carta Costituzionale, nonché richiamandosi alla Raccomandazione 92/131 CEE, adotta il seguente Codice di comportamento, al fine di garantire a tutti coloro che lavorano e studiano nell'Università il diritto ad un ambiente di lavoro e di studio in cui i rapporti interpersonali siano improntati, al di là della diversità dei ruoli, alla correttezza ed al rispetto della libertà e della dignità delle persone.

2. Il Codice deve essere osservato da tutto il personale dipendente, dagli studenti e da tutti coloro che a qualsiasi titolo, anche occasionalmente, operano all'interno dell'Università.

3. I dipendenti dell'Università di Firenze, gli studenti, e tutti coloro che operano nell'Università, contribuiscono ad assicurare un ambiente di lavoro e di studio che rispetti e promuova la dignità delle persone.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

4. I responsabili delle strutture e degli uffici devono adoperarsi per la prevenzione delle molestie morali e sessuali negli ambienti di lavoro e di studio, assicurando assistenza adeguata alla persona che voglia reagire ad una molestia morale o sessuale.

5. L'Università si impegna a garantire il rispetto del presente Codice e in particolare a realizzare un'opera di prevenzione e protezione nei confronti delle molestie morali e sessuali.

Art. 2

1. Per **molestia morale**, ai sensi del presente Codice, deve intendersi ogni atto o comportamento ostile o vessatorio, ripetuto nel tempo o – se isolato – di particolare gravità, che si caratterizzi come una forma di persecuzione psicologica o violenza morale, o che sia comunque suscettibile di creare un clima intimidatorio, non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona.

2. S'intende altresì per molestia morale anche la discriminazione basata sul sesso o sull'orientamento sessuale, sull'appartenenza etnica, sulla fede religiosa, su opinioni politiche o convinzioni personali, su condizioni personali o sociali.

3. Possono considerarsi forme di molestia morale, ove perpetrate con le modalità di cui al precedente comma 1:

- a. pressioni o molestie psicologiche, maltrattamenti verbali, intimidazioni, calunnie, insulti, critiche o rimproveri reiterati ed infondati, e ogni altra azione tesa a sminuire il valore della persona;
- b. diffusione di notizie riservate, e ogni altra azione rivolta a creare pregiudizio all'immagine della persona;
- c. emarginazione dall'attività lavorativa, atti rivolti a provocare seri disagi alle condizioni fisiche e psicologiche della persona con riguardo all'attività di lavoro e di studio, limitazioni della facoltà di espressione; impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti all'ordinaria attività di lavoro e di studio.

Art. 3

1. Per **molestia sessuale**, ai sensi del presente Codice di comportamento, deve intendersi ogni atto o comportamento – fisico, verbale, non verbale – a connotazione sessuale, che sia indesiderato e che offenda la libertà e la dignità della persona cui è rivolto, nel mondo del lavoro o dello studio.

2. Un'attenzione a sfondo sessuale diviene molestia verso chi ha manifestato di non accettarla.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

3. Possono costituire molestie sessuali, ove perpetrate con le modalità di cui al precedente art. 2 comma 1, i seguenti comportamenti:

- a. richieste esplicite o implicite, non gradite, di prestazioni sessuali;
- b. promesse implicite o esplicite di agevolazioni o privilegi in cambio di prestazioni sessuali e minacce o ritorsioni in caso di rifiuto;
- c. contatti fisici indesiderati;
- d. apprezzamenti sull'aspetto fisico, sul sesso o l'orientamento sessuale, formulati in modo offensivo.

Art. 4

1. I soggetti vittime di eventuali casi di molestie morali o sessuali, come previsti dal presente Codice, possono rivolgersi al Garante dei diritti di cui all'art. 10 del vigente Statuto.

- a. Il Garante fornisce consulenza e assistenza alla persone oggetto di attenzioni o condotte moleste, rispettandone la riservatezza.
- b. Il Garante relaziona annualmente sull'attività svolta ai sensi del presente articolo al Rettore, al Datore di lavoro, al Comitato Paritetico per il fenomeno del Mobbing ai sensi dell'art. 20 del vigente CCNL Comparto Università e al Comitato per le Pari Opportunità.

Art. 5

1. Fatta salva la tutela in sede civile e/o penale in conformità alle norme vigenti, chiunque sia stato oggetto di molestia morale o sessuale può rivolgersi, entro tre mesi dal suo verificarsi, al Garante il quale, raccolte tutte le informazioni, secondo la procedura del consenso informato, può indirizzare la persona che si afferma molestata ad adottare una fra le procedure di seguito descritte.

Art. 6

1. Su richiesta di qualunque persona che a vario titolo lavori o studi nell'Università degli Studi di Firenze, il Garante assume la trattazione del caso di molestia al fine di accertare e valutare i fatti e proporre le misure idonee, anche avvalendosi di consulenze, a far cessare immediatamente la stessa ed evitarne la reiterazione.

2. Il Garante non può adottare alcuna iniziativa senza l'espreso consenso della persona vittima della molestia.

3. Il termine di definizione della procedura informale è di giorni 120 dalla manifestazione del consenso da parte di chi si afferma vittima di una molestia. La segnalazione può essere ritirata dalla/dal denunciante in qualsiasi momento della procedura informale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Art. 7

1. Ove il Garante concluda la procedura indicata dal precedente art. 6, con una proposta di avvio di procedimento disciplinare, l'Amministrazione è tenuta a darvi seguito, nei tempi, forme e modalità previste dalla normative vigenti.

2. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

3. Qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i fatti denunciati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti molesti ed al ripristino di un ambiente di lavoro e di studio rispettoso della dignità delle persone. In tale spirito, l'Amministrazione potrà anche adottare provvedimenti provvisori, in attesa dell'esito del procedimento disciplinare, ferma restando la facoltà della/del denunciante di chiedere di rimanere nella sede di lavoro o di studio o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.

2. E' vietata ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molesti, ivi compresi gli eventuali testimoni dei medesimi. L'Amministrazione si attiverà al fine di prevenire tali ritorsioni e valuterà altresì ogni caso di ritorsione diretta o indiretta, qualora abbia per protagonista personale strutturato dell'Università sotto il profilo disciplinare.

3. Ove la denuncia si dimostri infondata, l'Amministrazione provvederà ad adottare, nei confronti del soggetto che abbia dato luogo alla denuncia, le più opportune iniziative disciplinari nonché quelle ritenute più opportune per garantire il diritto all'immagine e la dignità del presunto autore della molestia.

Art. 8

1. Al fine di promuovere la conoscenza del presente Codice e di sensibilizzare culturalmente tutti coloro che operano nell'Università, l'Università:

- a. rende note con opportune informazioni le modalità di accesso all'Ufficio del Garante;
- b. garantisce la massima diffusione del presente Codice con ogni mezzo ritenuto idoneo, compresa la pubblicazione nel sito dell'Università;
- c. programma ed attua progetti di informazione e formazione relativi alle tematiche del presente Codice e per promuovere la diffusione della cultura del rispetto della persona, con speciale riguardo al personale dirigenziale o preposto ad unità amministrative;
- d. promuove un'azione di monitoraggio, in collaborazione con il Comitato per il fenomeno del mobbing e il Comitato per le Pari Opportunità, al fine di valutare



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

l'efficacia del “Codice di comportamento per la protezione delle libertà e della dignità della persona nell’ambiente di lavoro”.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data del decreto rettorale di emanazione.

Firenze, **5 aprile 2006**

IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli